

A tutti i partecipanti

OGGETTO: Risposte alle richieste relative all'indagine di mercato per la partecipazione alla selezione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento per il "Servizio di gestione integrata delle procedure sanzionatorie amministrative, ivi comprese quelle per le violazioni al codice della strada di competenza della Città Metropolitana di Bologna".

1 - A seguito della deliberazione ANAC n. 459 del 27.05.2020, relativa all'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si invita codesta Stazione Appaltante a procedere in autotutela agli opportuni provvedimenti al fine di regolarizzare la procedura in oggetto. In tal senso, si rileva che il Capitolato all'art. 3 prevede necessariamente come unica modalità di gestione del servizio l'interfacciamento al software gestionale in uso "Metropolis Concilia", specificando che "non è oggetto di gara la fornitura del software gestionale", e ciò in evidente contrasto con la delibera suddetta che al contrario indica come elemento di conformità alla normativa di settore la previsione di una clausola di equivalenza.

2 - Si segnala che il requisito di partecipazione imposto dalla S.A. di accreditamento dei partecipanti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale quale conservatore rappresenta un quid pluris, rispetto agli altri requisiti di partecipazione richiesti, in ragione dell'oggetto dell'appalto, che presenta profili distorsivi della concorrenza, suscettibili di violazione delle regole europee, riducendo la platea dei partecipanti unicamente a chi detiene il suddetto requisito e in tutta evidenza mettendo in secondo piano l'incidenza degli ulteriori requisiti già di per se stessi suscettibili di comprovare la capacità professionale, tecnica ed economica dei concorrenti di svolgere il servizio oggetto dell'appalto a regola d'arte (tenuto peraltro conto che tale attività è prevista, all'art. 2 lett. c del Capitolato, unicamente in riferimento a dati/atti derivanti dall'attività di notifica a mezzo PEC). A ciò si aggiunga che la piena attuazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici riguarda unicamente la S.A. come soggetto destinatario dell'obbligo, la quale può individuare nell'esercizio della propria discrezionalità le modalità di adempimento delle prescrizioni di legge in materia di conservazione, ma al contempo senza poter determinare una lesione del principio della libera concorrenza. Infatti, il Codice dell'Amministrazione Digitale non impone alle Amministrazioni Pubbliche nessun obbligo di rivolgersi a conservatori accreditati, (obbligo, invece, imposto dal DPCM, provvedimento di valore inferiore alla legge, e che per ciò stesso viola apertamente il Codice dell'Amministrazione Digitale), lasciando pertanto alla discrezione dell'Amministrazione il compito di individuare le modalità attraverso le quali rispondere agli obblighi previsti dal C.A.D.

È però del tutto evidente che l'obbligo di attuare le previsioni del C.A.D. non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice degli Appalti. In tal senso preme rimarcare che l'indiscussa utilità di una conservazione documentale a norma, non può andare a discapito della garanzia della massima partecipazione degli operatori che operano nel settore di riferimento (nel caso di specie di gestione globale in outsourcing del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze). La Stazione Appaltante ha il dovere di assicurare contemporaneamente la selezione delle migliori condizioni contrattuali per l'amministrazione stessa e l'affidabilità del contraente privato, principio quest'ultimo a fondamento dell'impalcatura normativa nazionale ed europea in materia di appalti. Ridurre la platea dei concorrenti ai soggetti accreditati, riduce sensibilmente il numero di società operanti nel settore oggetto dell'appalto che potranno partecipare alla procedura, limitando ingiustificatamente la selezione operata sia in riferimento ai contraenti coinvolti sia conseguentemente in ordine alla possibilità di individuare le migliori condizioni contrattuali.

RISPOSTE

1 – Con riferimento alla delibera ANAC N. 459 DEL 27 MAGGIO 2020 si ritiene che le considerazioni ivi espresse in tema di “specifiche tecniche” e “principio di equivalenza” siano inconferenti rispetto alla presente indagine, in quanto riferite ad un procedura di affidamento che presenta caratteristiche sostanzialmente diverse e non coincidenti con quelle del capitolato d’appalto formulato dalla scrivente Stazione Appaltante.

La *lex specialis* definita da Area Blu per l’affidamento del “*Servizio di gestione integrata delle procedure sanzionatorie amministrative, ivi comprese quelle per le violazioni al codice della strada di competenza della Città Metropolitana di Bologna*” non può dirsi limitativa della concorrenza, in quanto:

- nel presente capitolato e nell’oggetto dell’appalto non sono richiesti, né posti a carico dell’aggiudicatario, l’assistenza, l’aggiornamento del software gestionale Concilia o il costo di formazione del personale;
- come già specificato nel capitolato all’art. 3, l’Appaltatore dovrà interfacciarsi con il sistema gestionale “Concilia Metropolis”, ossia adeguarsi alle caratteristiche dei flussi elettronici di INPUT/OUTPUT del software gestionale “Concilia Metropolis”, risultando possibile l’interfacciamento al gestionale in uso tramite diverse soluzioni tecniche, ad esempio in base ai tracciati di interscambio dati previsti dal software “Concilia Metropolis”, ovvero attraverso l’attività di data entry da svolgere sul gestionale in uso, che possono essere messe in atto da ogni operatore economico.

Le modalità sopra indicate, sono tali da non precludere né limitare la partecipazione di qualsivoglia operatore, che può utilizzare qualunque sistema/modalità/software già in suo uso per integrarsi/comunicare con il gestionale “Concilia Metropolis” già in uso presso AREA BLU;

A maggior conferma di quanto esposto, si sottolinea che anche la procedura di gara effettuata da Intercenter prevedeva la possibilità per gli operatori economici di interfacciarsi a un qualsiasi gestionale già in uso presso il Comando; infatti, il capitolato tecnico per i servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale (lotto 1), all’art. 26 prevede la possibilità di fornire le stesse attività per mezzo dell’integrazione dei servizi forniti con il software in uso presso il Comando medesimo.

Peraltro si rileva che il presente oggetto del servizio replica quanto già formulato nel bando di gara pubblicato nel 2016, che ha visto la partecipazione di più di un operatore economico.

In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può affermare che le esigenze della Stazione Appaltante di non prevedere anche la fornitura del software gestionale nell’oggetto dell’appalto non riducono in alcun modo la platea dei soggetti ammessi e non limitano l’accesso degli operatori che possono partecipare con modalità alternative ugualmente efficaci.

2 – Con riferimento al punto 2.3 dell’indagine - “requisiti”, in risposta al quesito posto, si chiarisce e specifica quanto segue.

L’ “accreditamento presso AGID” rientra tra i requisiti di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016 sul presupposto che per il servizio di conservazione digitale, l’art. 34 comma 1 bis e l’art. 29 del C.A.D. attualmente in vigore, per quanto di interesse, sancisce che:

Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all’interno della propria struttura organizzativa;*
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l’AgID.*

All’art 29 (Qualificazione e Accredimento) comma 1 si prevede, inoltre, che “[...] I soggetti che intendono svolgere l’attività di conservatore di documenti informatici presentano all’AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida”.

Alla luce delle disposizioni normative sopra citate, si ritiene, pertanto, che il requisito dell'accREDITamento presso l'AgiD sia condizione necessaria, in quanto legittimante lo svolgimento stesso dell'attività di cui all'art. 2 lett. c) del capitolato attinente il servizio oggetto dell'appalto.

Al fine di consentire l'apertura dell'appalto alla concorrenza nella misura più ampia possibile (v. Corte di Giustizia UE sentenza 7 aprile 2016) si precisa, tuttavia, che per tale requisito è previsto l'avvalimento ai sensi dell'art 89 D.Lgs.50/2016.

Si precisa che in pendenza dell'adozione delle Linee Guida e del regolamento di cui all'art. 25, comma 1 lettera e), DL 76/2020 si applicano le disposizioni sopra menzionate.